

STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA STEPS ITALIA"

Articolo 1

Denominazione

1. E' costituita l'Associazione Sportiva dilettantistica denominata " *Steps Italia* ", è una libera Associazione di fatto apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo, senza scopo di lucro e con finalità esclusivamente sociali ed umanitarie, regolata a norma del Titolo II Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.
2. L'Associazione potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 2

Sede

L'Associazione ha prima sede a Roma in Via Lucio Elio Seiano n. 21, ma con delibera dell'assemblea straordinaria potrà mutare la sua sede principale e/o istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'estero.

Articolo 3

Scopo e attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, contemplate dal presente statuto:

attività principali rientranti nell'attività sportiva dilettantistica
attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale

Attività principale sportiva dilettantistica

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione organizza e gestisce in via stabile le attività sportive dilettantistiche di seguito riportate:

- promuovere, diffondere e coordinare la pratica, anche a scopo formativo e didattico, di attività sportive motorie quali: ogni tipologia di ginnastica, ogni tipologia di danza, classica, moderna ecc. ecc., gruppi di danza sportiva ed Associazioni di danza sportiva con finalità di promozione sportiva, ricreativa, educativa, culturale ed artistica; corsi di scherma storica e sportiva.
- la promozione e la diffusione delle attività sportive, sociali e culturali nei settori, del teatro in generale, della musica e di tutte le altre forme d'arte, sport e spettacolo, sia "dal vivo" che riprodotte, sia a livello nazionale che internazionale; di operare, con la propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità sportive e anche di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle norme dettate dalle Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva e/o Organizzazioni varie, riconosciute dal CONI, alle quali l'Associazione aderirà per ogni singola disciplina senza per questo andare in contrasto della legislazione vigente.
- l'organizzazione di concorsi, rassegne, competizioni, corsi didattici, seminari di studio, convegni, stage, dimostrazioni ed altre manifestazioni utili al raggiungimento degli scopi associativi;
- lo stabilire relazioni con enti pubblici e privati, associazioni sportive, culturali ed artistiche, con il mondo della scuola e con organizzazioni turistiche;
- lo sviluppo dei rapporti basati sulla reciprocità con le altre organizzazioni similari italiane ed estere operanti in discipline similari, con principale impegno rivolto verso la disciplina della danza sportiva e non, a livello amatoriale, promozionale, dilettantistico ed anche agonistico, disciplinate e organizzate dalle Federazioni e/o Enti di

Promozione Sportiva e/o Organizzazioni varie, riconosciute dal CONI, cui questa Associazione intende affiliarsi;

- La formazione, la didattica, la preparazione, la dimostrazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

L'Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche previste dal regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche approvato dai competenti organismi.

Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività istituzionali, l'Associazione inoltre può esercitare ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto. In particolare, può effettuare:

attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione;

la commercializzazione di abbigliamento e gadget sportivi attinenti le attività sportive dell'associazione (quali vendita di divise, costumi per le manifestazioni sportive ecc.)

La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, gratuitamente o a titolo oneroso, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono.

L'organizzazione, realizzazione e produzione di manifestazioni artistiche, anche non sportive, in teatro, televisione e ogni forma audiovisiva sempre finalizzate al completamento e miglioramento delle performance sportive.

L'organizzazione e realizzazione di corsi di formazione artistica complementari al miglioramento espressivo delle discipline sportive oggetto delle attività principali, quali attività di musical con lezioni di canto e recitazione in generale.

L'acquisizione o gestione o locazione di strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle specialità sportive che il Consiglio Direttivo intende sviluppare ed intraprendere;

Tutte le attività secondarie eventualmente esercitate non potranno eccedere i limiti di introiti e di spese previsti dalle vigenti normative rispetto all'attività principale affinché l'Associazione non perda la natura di associazione sportiva.

Articolo 4

Soci

1. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che condividano gli scopi istituzionali della stessa senza alcuna limitazione. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva ed abbiano conseguito preventivamente il benestare del medico.
3. Nell'associazione vige il principio di uguaglianza e pertanto non esistono differenziazioni alcune tra i soci; vige la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative;
4. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno presentare una domanda, su apposito modulo predisposto dall'Associazione, al Consiglio Direttivo o ad altro soggetto da esso delegato a tale funzione. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è

- subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il quale deve motivare l'eventuale reiezione della domanda. Contro il giudizio del Consiglio Direttivo è ammesso appello all'assemblea generale dei soci.
5. La domanda di ammissione presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
 6. Tutti i soci sono obbligati al versamento della quota di iscrizione annuale e del contributo associativo che può essere corrisposto con frequenza annuale e/o mensile secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. Tale quota e/o contributo potranno essere modificati di anno in anno dal Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potranno mai essere restituiti. La quota ed i contributi associativi non potranno essere trasferita a terzi o rivalutati, né rimborsati.
 7. La domanda di ammissione a socio, accettata, dà diritto a ricevere immediatamente la tessera sociale. Sarà poi compito del Consiglio Direttivo, o del soggetto da questi delegato a tale funzione, iscrivere il nome del nuovo socio, entro trenta giorni, all'interno dell'anagrafe sociale nel libro soci.
 8. Ai soci che si renderanno sovventori dell'associazione sarà garantito sulle somme date in prestito al sodalizio, salvo rinuncia espressa anche verbale degli stessi, un saggio di interesse annuale pari a quello legale maggiorato di 3 punti. I soci sovventori potranno istituire un fondo personale in beni posti ad uso del sodalizio in comodato. Tale atto di comodato sarà redatto per iscritto e conterrà un inventario analitico dei beni, dovrà avere data certa e sarà trascritto sul libro dei verbali di assemblea. Il fondo dovrà essere indicato nel Rendiconto dell'associazione.
 9. Tutti i soci sono obbligati a rispettare rigorosamente le norme e le direttive del CONI nonché gli statuti, i regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi delle eventuali Federazioni od Enti Nazionali ai quali l'associazione fosse poi affiliata o avesse intenzione di aderire.

Articolo 5

Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa annuale, godono del diritto di voto singolo, di partecipazione a tutte le assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi e amministrativi eventuali dell'associazione. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di socio attribuisce il diritto a partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'associazione ed a frequentare la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
3. Ogni socio potrà liberamente candidarsi per ricoprire le cariche direttive ed amministrative.

Articolo 6

Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) decesso, in tal caso è ammessa la trasferibilità agli eredi ai sensi del comma 8 dell'art. 148 D.P.R. 917/86;
- b) dimissione volontaria;
- c) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa; Il Consiglio Direttivo può decidere di non far cessare

automaticamente il socio moroso nel caso in cui questi produca idonea documentazione giustificativa.

- d) mancato rinnovo annuale della quota associativa da effettuarsi entro e non oltre un mese dalla scadenza annuale;
- e) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria e comunicato al socio interessato per mezzo raccomandata entro 15 giorni dalla delibera di radiazione.

Articolo 7

Risorse Economiche e Fondo Comune

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associativa e contributi degli associati ;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di eventi sportivi in generale;
- c) eredità , donazioni, lasciti e liberalità;
- d) contributi dello Stato, della Regione, dei Comuni e di ogni Ente pubblico o privato, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito delle finalità statutarie;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte esclusivamente in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi Istituzionali;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali di associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito-a titolo esemplificativo e non esaustivo- da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibili tra i soci durante la vita dell'associazione ne all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Articolo 8

Organi

1 Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Articolo 9

Assemblea

- 1 L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
- 2 Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
- 3 La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
- 4 L'Assemblea dovrà essere convocata necessariamente presso la sede dell'associazione.
- 5 La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione o con avviso scritto agli associati oppure con ogni mezzo ritenuto idoneo, ivi compreso fax ed e-mail o pubblicazione sul sito istituzionale purché documentabile l'effettiva comunicazione a questi ultimi, a consentire la conoscenza per tempo della data prefissata per la riunione. Relativamente alla convocazione dell'assemblea attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale l'Associazione non è tenuta a dimostrarne l'effettiva ricezione ai soci stante il carattere pubblicistico del sito e le informazioni riportate in tal senso nella regolamento interno e le domande di accesso all'Associazione. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 6 L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul rendiconto economico finanziario dell'anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei soci;
- 7 Deve essere convocata, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico finanziario nonché del bilancio preventivo. Il termine può essere prorogato a sei mesi dal Consiglio Direttivo, quando particolari esigenze lo richiedano.
- 8 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
- 9 Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria, saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
- 10 Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
- 11 L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
- 12 Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 13 Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione ivi compresa l'affissione nella sede sociale per poi essere trascritto in un apposito libro delle decisioni dei soci. Il verbale deve

- indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente; nel verbale, inoltre, devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
- 14 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 10

Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione o con le stesse modalità previste nell'art. 9. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare;
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; come stabilito nel punto 9 dell'art. 9 del presente Statuto, trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea sarà comunque validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 11

Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione

Le riunioni dell'Assemblea, e le riunioni degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione. È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

Articolo 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito direttamente dall'assemblea fino ad un massimo di cinque eletti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti, oltre ad essere rieleggibili, si rinnovano automaticamente per i quadrienni successivi salvo diversa disposizione stabilita dall'assemblea dei soci. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea dei soci con le maggioranze di 2/3 dei soci.
2. Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio ambito, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
3. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - b) redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'assemblea;
 - c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- 4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza alcuna formalità.
- 5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 6. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione e trascritto nel libro delle adunanze del Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste nel precedente punto 13. dell'articolo 9.
- 7. Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
- 8. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
- 9. Il consiglio Direttivo è demandato anche alla raccolta delle domande di adesione all'Associazione presentate all'Associazione su moduli predeterminati; Oltre alla raccolta, ogni membro del Consiglio, previa verifica di tutti i requisiti soggettivi ivi compreso il requisito di integrità e onorabilità, può anche ratificare disgiuntamente l'ammissione dei nuovi soci che vi abbiano fatto richiesta.
- 10. determinare l'importo delle quote associative;
- 11. assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- 12. assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- 13. assumere le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- 14. la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- 15. l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- 16. l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- 17. la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- 18. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- 19. adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;

20. delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
21. qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 13

Il Presidente

1. Il presidente dura in carica quattro anni ed oltre ad essere rieleggibile la sua carica si rinnova automaticamente per i quadrienni successivi salvo diversa disposizione stabilita dall'assemblea dei soci;
2. Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza; egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
3. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
4. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

Articolo 14

Il Vicepresidente

E' nominato dal Consiglio Direttivo su Proposta del Presidente, da scegliersi fra i soci; Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 15

Il segretario ed il tesoriere

- a) È nominato dal Consiglio Direttivo su Proposta del Presidente, da scegliersi fra i soci;
- b) Assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici;
- c) E' responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
- d) Annota i movimenti contabili dell'associazione e ne è responsabile. E' tenuto, in caso di ammanco, informarne immediatamente il presidente in quanto, accertato l'ammanco, deve convocare il Consiglio Direttivo, in difetto è il Tesoriere che deve convocare il Consiglio stesso per gravi e delicate problematiche.
- e) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
- f) Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente.
- g) Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
- h) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
- i) Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, ad incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

- j) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
- k) Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
- E' possibile affidare i due incarichi anche ad un solo socio.

Articolo 16

Organo di Revisione

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica tre anni.
2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili ed amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e ss del codice civile

Articolo 17

Il bilancio

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano 31 dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto annuale che resterà depositato presso la sede dell'associazione.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige rispettivamente il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo entrambi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
4. Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati insieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione presso la sede sociale dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Articolo 18

Fonti di finanziamento

- Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:
- dalle quote annuali di tesseramento degli associati;
 - dai proventi della gestione del patrimonio;
 - dal ricavato delle attività dell'Associazione;
 - dalla gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
 - dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
 - dai contributi di Enti Pubblici e privati;
 - dalle convenzioni con Enti Pubblici;

- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività secondarie
- da attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari.

Articolo 19

Libri sociali e Registro dei Volontari

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Decreto legislativo 117/2017. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati facoltativamente possono essere tenute schede o domande di adesione ;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico.

Nel caso sia istituito l'Organo di Controllo deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sono stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

Articolo 20

Iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Per il riconoscimento ai fini sportivi, l'Associazione, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, si iscrive nel Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.39, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.

A tal fine, l'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti dell'AICS e delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende eventualmente affiliarsi.

L'Associazione si iscrive inoltre, sino a quando previsto, nel Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI.

Articolo 21

Affiliazione

1. L'Associazione si affilia ad una associazione nazionale del tempo libero, e/o sportiva indicata dal Consiglio Direttivo. Di essa adotta il Tesseramento, per consentire agli iscritti di usufruire di tutti i servizi, le convenzioni e le altre attività che tale associazione è in grado di offrire.

Articolo 22

Dei lavoratori e volontari

1. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 ss D.Lgs.36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 D.Lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 cc. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
6. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
7. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Articolo 23

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residui.
3. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'intero patrimonio dell'Associazione deve essere comunque devoluto ad altra associazione senza scopo di lucro, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L.662/96 e salva diversa disposizione stabilita dalla legge.

Articolo 24

Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole della federazione sportiva di appartenenza.
2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il collegio arbitrale secondo le indicazioni di appartenenza, questo sarà composto da numero tre arbitri, di cui due nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o in difetto, dal presidente del Tribunale di Velletri.
3. la parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. l'arbitrato, che avrà sede presso l'associazione, ed il collegio, giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irritale.
5. ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla federazione sportiva di appartenenza.
6. Prima di nominare il Collegio Arbitrale, le parti si obbligano ad espletare un tentativo di conciliazione stragiudiziale.

Articolo 25

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della federazione sportiva nazionale a cui l'associazione è affiliata ed in subordine alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico e del c.c.

Roma 20 giugno 2024

TRUCCHI RICCARDO *Trucchi Riccardo*

GURRON SERENA *Serena Gurron*

TRUCCHI GIABUELE *Trucchi Giabuele*

MEI M. TERESA *Mei M. Teresa*

SERAPINI GISELDA *Serapini Giselda*

ANNAROSA BILDINI *Annarosa Bildini*

FLAVIA CASALINI *Flavia Casalini*

FABIANA PAOLONE *Fabiana Paolone*

STEPANO TORNESE BUONAMASSA *Stepano Torinese Buonomassa*

DI PINTO SIRONI *Di Pinto Sironi*

EDUARDO FERRA *Eduardo Ferra*

ELISA NAIDANA *Elisa Naidana*

ARIANNA BELVINO *Arianna Belvino*

PAOLO BELVINO *Paolo Belvino*

LOREDANA WADINI *Loredana Wadini*

ANTONETTE WAYNE *Antonette Wayne*

ANTONINO MADDONNI *Antonino Maddonni*

MARTA LUPARELLI *Marta Luparelli*

ELENA MARRO PAPA *Elena Marro Papa*

LUCEZIA DE BIASI *Lucezia De Biasi*

X NOEMI PANELLA (nanna) *Noemi Panella (nanna)*

